

Roma, 19 febbraio 2014

Prot. n. 839/2014/F/er

Gent.ma
Dr.ssa Gaetana Ferri
Ministero della Salute - Direttore Generale
Sanità Animale e Farmaco Veterinario
Via Giorgio Ribotta, 5

00144 – R O M A (RM)

Via e-mail: sanita.animale@sanita.it
g.ferri@sanita.it

Oggetto: Modalità di redazione della ricetta non ripetibile in copia semplice redatta dal medico veterinario - Inquadramento normativo - Quesiti

Spettabile Direzione,

con riferimento all'argomento meglio descritto in oggetto, l'allegato III al D. Lgs. 193/2006, paragrafo 5 prevede che: *“Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 1 nonché le norme più severe previste per particolari categorie di medicinali, è utilizzata la formulazione di ricetta prevista ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle leggi sanitarie integrata con l'indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale prescritto (...)”*.

A sua volta l'art. 167 del TULS prevede: (omissis) *“È data altresì facoltà al Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela.*

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici.

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista”.

Pertanto il sopra riportato art. 167 dispone che per la prescrizione di sostanze di cui al comma 3 classificate come tossiche (o molto tossiche, cfr tabella 3 della FU) è necessario formulare la ricetta come descritto al comma 4 (quindi tutte lettere, nome cognome ed indirizzo del proprietario). Tuttavia questo obbligo non è previsto per le sostanze di cui al comma 2 ovvero quelle per cui sia richiesta una speciale cautela.

Dal collegato delle due norme se ne deduce pertanto che per la prescrizione di medicinali classificati come tossici (“T”) o molto tossici (“T+”) sarebbe necessario inserire in ricetta (oltre all’indicazione della specie animale prevista dal D. Lgs. 193/2006) anche nome, cognome ed indirizzo del proprietario dell’animale, nonché scrivere a tutte lettere i dosaggi. Per la prescrizione dei medicinali diversi da quelli appena citati invece la ricetta non ripetibile non dovrebbe riportare nulla di ciò che è previsto al comma 4 e quindi né il nome cognome ed indirizzo del proprietario, né l’indicazione a tutte lettere.

Tale problematica è ribaltabile anche alla ricetta in copia semplice non ripetibile utilizzata per la prescrizione di medicinali stupefacenti e psicotropi appartenenti alla Tab II. Sezioni B, C e D laddove, per le modifiche intervenute all’art. 43 del DPR 309/1990 ai sensi della L. 49/2006, la prescrizione di tali medicinali non è più sottoposta alle “norme più severe previste per particolari categorie di medicinali” così come da previsione dell’allegato III al D. Leg. 193/2006.

A questo proposito, per migliore comprensione di ciò che si vuole intendere, si riporta il testo del citato art. 43 prima e dopo la modifica disposta dalla 49/2006:

Articolo 43 - Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

Prima della modifica:

“1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell’ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell’animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l’indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma”. (omissis)

Dopo la modifica:

(omissis)

“9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista”. (omissis)

Per quanto sopra una applicazione letterale dell’art. 167 del TULLSS porterebbe a concludere che:

- qualora nella redazione della ricetta non ripetibile in copia semplice si assumesse che l’indicazione dei dosaggi a tutte lettere sia prevista solo nella prescrizione dei veleni (come peraltro previsto dalla FU) e che quindi il comma 4 fosse applicabile solo ai medicinali di cui al comma 2, automaticamente l’indicazione delle generalità del proprietario non sarebbero richieste per la prescrizione di medicinali diversi dai veleni;

- qualora si ritenesse che per quanto previsto dall’allegato III, paragrafo 5 del D. Leg. 193/2006, il comma 4 dell’art. 167 trovi applicazione in tutte le prescrizioni veterinarie effettuate con ricetta non ripetibile (compresi eventualmente i medicinali stupefacenti e psicotropi di cui alla Tab II sezioni B, C e D), allora bisognerebbe concludere che nelle

prescrizioni effettuate con ricetta non ripetibile in copia semplice i dosaggi debbano essere inseriti a tutte lettere, mentre in quelle effettuate con ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia (che è disciplinata dal paragrafo 1, e non dal paragrafo 5, dell'allegato III al D. Leg. 193/2006) tale obbligo formale non sia richiesto.

Tutto ciò premesso e considerato si chiede a codesto Spett. Ministero:

- in riferimento alle sostanze rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 193/06, compresi i medicinali per uso umano prescritti ad animali d'affezione, se la ricetta non ripetibile in copia semplice debba essere compilata, come previsto all'allegato III, paragrafo 5, del D. Lgs. 193 ed integrata con l'indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale prescritto, nel pieno rispetto del dettato normativo di cui all'art. 167, comma 4 del T.U.L.L.S.S., che impone al veterinario di *“indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma”*;

- in riferimento alle sostanze di cui al DPR 309/1990 se valga quanto al punto precedente per le ricette veterinarie dei farmaci di cui alla Tabella II, sezioni B, C, e D come da art. 43, comma 9 come modificato dall'art. 4-viciesimo, comma 13 del DL 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 o se per queste si applichi la RNR ai sensi del D. Lgs. 219/06 uso umano che non prevede l'obbligo della scrittura a piene lettere della dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo;

- in caso di risposta negativa ai punti precedenti, si chiede di chiarire quali dati esattamente deve riportare la ricetta non ripetibile in copia semplice redatta dal medico veterinario, nonché come debbano essere riportati (se in cifre o in lettere) per la prescrizione dei medicinali di cui al D. Lgs. 193/06 e di quelli compresi nella Tabella II, sezioni B, C e D, di cui al DPR 309/90.

In attesa di cortese riscontro, restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, porgo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

